



***PROVINCIA DI CROTONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023***

NOTA INTEGRATIVA

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta (Presidente);
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. Non è presente il fondo spese per indennità di fine mandato atteso che Il Presidente non percepisce alcuna indennità di carica, così come stabilito dalla riforma cui alla Legge 56/2014.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo rischi" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento dell'esigibilità negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs.118/2011 la media adottata è la media semplice e il relativo calcolo fa riferimento alla formula indicata al punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile stesso e meglio esplicitato nella faq n. 26 pubblicata sul sito di Arconet (MEF).

In particolare, le percentuali determinate, da applicare sulle voci di entrata individuate nel titolo III, derivano dal rapporto tra accertamento e riscossioni di competenza che quelle effettuate nell'anno successivo in conto residui prendendo a riferimento il quinquennio 2015 - 2019, cioè esercizi finanziari nei quali l'Ente aveva già adottato la nuova contabilità armonizzata visto che è Ente sperimentatore già dal 2014.

La percentuale accantonata al fondo per l'esercizio 2021 è pari al 47% dello stanziamento da prevedere nel fondo stesso. Tale fondo nell'annualità 2021, è stato finanziato con risorse di bilancio. Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione 2021 come quota accantonata Il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nella

annualità 2021 nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" programma 2 "Fondo rischi" è pari a € 409.866,44.

Il dettaglio delle voci che compongono il Fondo rischi è visionabile nell'allegato c) "fondo crediti di dubbia esigibilità" prevista nell'allegato 9 "Bilancio di Previsione" al D. Lgs 118/2011.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta quanto approvato nel Rendiconto 2020 relativamente alle quote vincolate ed accantonate del Risultato di Amministrazione 2020 approvato dal consiglio Provinciale con atto n. 15 del 14.12.2020:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	-42.482,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	3.179.487,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	63.020.251,46
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	62.809.528,01
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	7.091.207,57
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	6.880.744,65
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	3.137.265,58
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	3.137.265,58
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	1.592.649,17
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	7.895.775,08
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	637.247,40
	Altri accantonamenti (5)	5.339,70
	B) Totale parte accantonata	10.131.011,35
Parte vincolata al 31/12/2020		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	324.607,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	751.321,90
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.075.928,90
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-8.069.674,67
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Nella parte vincolata è indicato l'importo di euro 324.607 relativo all'accantonamento e alla destinazione dell'avanzo al Bilancio 2021 a seguito delle disposizioni inerenti il mancato utilizzo delle somme trasferite nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 39, DL 104/2020 per far fronte alle minori entrate e alle maggiori spese per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID19.

Lo stanziamento per l'esercizio 2021 Le stesse sono state riapplicate nel presente bilancio di previsione 2021 - 2023 per far fronte ad una prima stima di minori entrate tributarie.

Si evidenzia infine che per l'anno 2021 sono previste a favore delle Province una ulteriore assegnazione di 130 milioni che andranno utilizzati a fronte di ulteriori minori entrate tributarie. Per la Provincia di Crotone la somma assegnata è di euro 469.590,96

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO

Per l'esercizio 2021 e seguenti non sono previsti spese di investimento finanziati con il ricorso al debito, atteso che l'Ente non rientra nei limiti previsti dall'articolo 204 e 203 del TUEL.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Non è previsto per l'esercizio 2021 e seguenti stanziamenti con FPV

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

L'Ente non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

Gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati sono indicati nei prospetti di seguito riportati:

DEXIA – CREDIOP

contratto n. DEXIA 13711			
inizio contratto		30/06/2007	
termine contratto		30/06/2031	
importo anno 2020		74.800,00	
cap, floor, collar (il tasso minimo indica il floor dello swap, il tasso massimo è il cap e l'esistenza tra cap e floor si chiama collar)			
	dal 31/12/2007 al 31/12/31 (act/360)	5,58%	se l'Euribor 6M ≤ 3,85%
		Euribor 6M + 1,725%	3,85% < Euribor 6M ≤ 5,95%
		7,68%	se l'Euribor 6M > 5,95%
mark to market al 31/12/2020		-2.482.510,00	
possibilità di estinzione anticipata (si/no)	SI		
condizione e penali per estinzione anticipata	AL VALORE DELLO SWAP		
contratto n. DEXIA 13680			
inizio contratto		30/09/2007	
termine contratto		30/09/2025	
importo anno 2020		-150.603,00	
cap, floor, collar (il tasso minimo indica il floor dello swap, il tasso massimo è il cap e l'esistenza tra cap e floor si chiama collar)			
	dal 30/09/07 al 30/09/25	3,47%	se l'Euribor 6M ≤ 3,85%
		Euribor 6M - 0,377%	3,85% < Euribor 6M ≤ 4,75%
		4,37%	se l'Euribor 6M > 4,75%
mark to market al 31/12/2020		-2.783.801,00	
possibilità di estinzione anticipata (si/no)	SI		
condizione e penali per estinzione anticipata	AL VALORE DELLO SWAP		

Il valore complessivo di estinzione è di seguito evidenziato:

N° Swap	Data perfezionamento	Nozionale iniziale	Nozionale residuo alla data di valutazione	MtM Cliente (*) (**)	Data di Valutazione
Swap 1	21/12/2007	€ 18.953.800	€ 13.369.343	-€ 2.482.510	31/12/2020
Swap 2	21/12/2007	€ 26.022.979	€ 11.647.837	-€ 2.783.801	31/12/2020
			€ 25.017.181	-€ 5.266.311	

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

L'Ente con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 14.12.2021 ha preso atto ed approvato le Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e la revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016).

Al 31.12.2021, l'elenco delle partecipate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 sono le seguenti:

Denominazione	Partita IVA	data costituzione	% partecipazione	Forma giuridica	Attiva
CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.	02745550794	10/11/2005	2,87	Società consortile a responsabilità limitata	Si
PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECN. MULT. SOC. CONSORTILE A R.L.	02622520795	04/11/2005	10,32	Società consortile a responsabilità limitata	Si
Gestione Servizi S.p.A. in liquidazione	02727770790	14/07/2005	100	Società per azioni	soggetta a procedure concorsuali 17/07/2018 - fallimento con rito ordinario ai sensi del R.D: 267/42

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato previsto il fondo di riserva come previsto dall'art. 166 comma 2.ter del D. Lgs. 267/2000, cita " ... Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.... "

L'importo previsto quanto ad euro 108.000,00 è pari allo 0.45% delle spese correnti ed allocato nel Titolo I delle spese 1- Fondi di riserva e altri accantonamenti.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Nel rispetto dell'art. 166, comma 2 quater del D. Lgs.267/2000 che cita "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo", che per l'Ente corrisponde a euro 48.000,00.

FONDO RISCHI DA SWAP

Nel Titolo I delle spese è prevista la somma di euro 250.000,00 relativa alla voce "Fondo Rischi da Swap" per i contratti derivati sottoscritti dall'Ente nel 2007. La voce di spesa non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, in particolare con riferimento alle modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, si precisa che copertura del disavanzo applicato al bilancio così come previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è garantita con entrate correnti. Lo stanziamento è previsto per ogni annualità 2021 2022 2023 del Bilancio secondo lo schema di seguito riportato:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c)=(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	14.876.483,00		14.876.483,00	601.019,00	14.275.464,00
TOTALE	14.876.483,00	-	14.876.483,00	601.019,00	14.275.464,00
MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	14.275.464,00	601.019,00	601.019,00	601.019,00	12.472.407,00
TOTALE	14.275.464,00	601.019,00	601.019,00	601.019,00	12.472.407,00

PIANO INVESTIMENTI 2021-2023

Come da allegato al Decreto di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato in data 21.02.2022.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Da quattro anni (2018) il comparto delle Province italiane può di nuovo adottare un bilancio di previsione con una programmazione finanziaria autorizzatoria triennale come prevede l'art. 151 c. 1 del TUEL, e non più annuale come prevedevano le ultime leggi di bilancio. Pertanto anche per il bilancio di previsione 2021 - 2023 è stato possibile predisporre una programmazione finanziaria triennale.

Nei tre esercizi finanziari rimangono confermati i tagli previsti dalla Legge di Bilancio n. 190/2014 per ciascuna annualità, come anche l'Ente continua a sostenere i tagli per i cosiddetti costi della politica per come previsto dall'art. 19 del D.L. 66/2014.

A seguito della certificazione dello squilibrio finanziario di tutto il comparto delle Province, da parte della SOSE (Società istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), provocato dai tagli, in quanto superiori ai fabbisogni standard, a partire dal 2016 sono state previste risorse aggiuntive da parte dello Stato a favore delle Province

per strade e scuole, per la gestione delle funzioni fondamentali e per gli equilibri di bilancio.

Tra i trasferimenti erariali va considerato anche il Fondo Sperimentale di Riequilibrio istituito nel 2012 per un importo pari ad euro 10.108.712,89.

Con l'introduzione del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), il quale prevedeva per il comparto delle Province una decurtazione del FSR di 700 milioni nel 2012, 1000 milioni nel 2013, 1200 milioni nel 2014 e 1250 milioni fisso dal 2015.

Per la Provincia di Crotone l'applicazione del citato decreto ha comportato una decurtazione a regime di euro -5.874.124,72.

Dal 2015 il Fondo assegnato risulta di un importo di euro 4.234.588,17 annuo.

Si evidenzia che dal 2015 e fino al 2021 su un totale di FSR spettante alla Provincia di Crotone quanto ad euro 82.078.929,38 sono operate decurtazioni pari ad euro 41.123.791,27 per una percentuale del 50,10.

Importanti risorse sono state assegnate rete viaria di competenza ed ai sensi dell'Art. 1 c. 1076 della legge di Bilancio 2018. Come previsto all'allegato 3 di cui all'art. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia di Crotone sono state assegnate dal 2019 al 2023 circa € 3.210.302,88 per ciascun anno.

Il comma 1076 sopra citato è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2020 art. 1 comma 62 integrato dal comma 4 art. 38 bis del decreto legge n. 162/2019 convertito dalla legge n. 8/2020 rettificando le assegnazioni disposte a favore, estendendo i finanziamenti fino all'esercizio 2034.

Con legge n. 145/2018 c. 95 dal 2019 al 2033 sono infine stati trasferite ulteriori risorse fino all'anno 2033.

In merito all'edilizia scolastica sono previste risorse, assegnate dallo Stato (MIUR) anche per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per somma complessiva di € 5.209.007,55 contabilizzata nell'esercizio 2021.

Inoltre:

DM 224 del 29/05/2020 - Decreto ministeriale "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

DM 123 del 19/03/2020 - Decreto ministeriale "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

RELAZIONE SUL PERSONALE

Dall'1.1.2012 al 31.12.2017, l'ente "Provincia" è stato oggetto di un complesso processo di riordino istituzionale, da parte del legislatore - avviato con D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 - con conseguente divieto assoluto ed inderogabile (*esteso anche alle categorie protette*) di procedere, da parte di questi enti, con effetto dall'1.1.2012, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (*art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012; art. 4, comma 9, del D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013; art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014; art. 1, comma 420, della L. 190/2014; art. 1, comma 3, del D.L. 244/2016, convertito nella L. 19/2017*).

Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica a seguito del superamento del saldo di finanza pubblica previsto dai commi 465 e 466 della legge n. 232/2016 e con l'introduzione dell'equilibrio di cui all'art. 1, commi 819,820, e 821 della L. 145/2018, permangono solo gli obblighi indicati dal D.lgs 267/2000 e dal D.lgs n. 118/2011, nonché dai principi contabili , generali ed applicati.

Pertanto dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs n.118/2011.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Come indicato dall'art. 162, co. 6, del TUEL e dalla tabella dimostrativa degli equilibri di cui all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs. n.118/2011).

Come si evince dalla tabella sotto riportata l'Ente presenta una situazione di equilibrio della parte corrente:

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021 2023

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		94.425,85		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	601.019,00	601.019,00	601.019,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	30.407.953,80	16.458.417,63	16.458.417,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	23.799.592,84	9.827.263,32	9.630.156,05
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		409.866,44	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	5.131.448,96	5.420.135,31	5.627.242,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		875.893,00	610.000,00	600.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	324.607,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		1.200.500,00	610.000,00	600.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	11.579.993,35	2.819.835,20	2.820.464,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.780.493,35	3.429.835,20	3.420.464,63
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		-1.200.500,00	-610.000,00	-600.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		1.200.500,00	610.000,00	600.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	324.607,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		875.893,00	610.000,00	600.000,00

Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica a seguito del superamento del saldo di finanza pubblica previsto dai commi 465 e 466 della legge n. 232/2016 e con l'introduzione dell'equilibrio di cui all'art. 1, commi 819,820, e 821 della L. 145/2018, permangono solo gli obblighi indicati dal D.lgs 267/2000 e dal D.lgs n. 118/2011, nonché dai principi contabili, generali ed applicati.

Pertanto dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs n.118/2011.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Ai sensi dell'art 57, comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, a decorrere dall'anno 2020, agli Enti Locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.